

**Penale Ord. Sez. 7 Num. 15368 Anno 2019**  
**Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO**  
**Relatore: MAGI RAFFAELLO**  
**Data Udiienza: 25/10/2018**

**ORDINANZA**

sul ricorso proposto da:  
SEVERI FRANCESCO nato a MARCIANISE il 06/09/1970

avverso l'ordinanza del 11/05/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI

dato avviso alle parti;  
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;



## IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ordinanza <sup>deputate</sup> ~~emessa~~ in data 8 novembre 2017 la Corte di Appello di Napoli, in parziale accoglimento della richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione, ha unificato i reati di cui alle sentenze che riconoscevano la penale responsabilità di Severi Francesco in ordine ai reati di associazione mafiosa e stupefacenti, rideterminando la pena complessiva inflitta allo stesso in anni quindici di reclusione e ha rigettato nel resto le richieste formulate dalla difesa dell'imputato, tese ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra altri fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili.

In motivazione si evidenzia la mancanza di preordinazione dei reati di estorsione e di omicidio al fine di attuare il programma associativo del clan.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, Severi Francesco, deducendo erronea applicazione della disciplina regolatrice e vizio di motivazione. Si evidenzia che le attività attraverso le quali l'associazione di tipo mafioso attua le proprie finalità sono molteplici e tra quelle più ricorrenti figurano rapine ed estorsioni, attraverso le quali il clan esprime il proprio controllo sul territorio.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti e, in ogni caso, perché proposto per motivi non consentiti.

3.1 Ed invero va premesso che in tema di riconoscimento della continuazione il giudice di merito - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse - deve apprezzare l'esistenza o meno di indici rivelatori tali da consentire - ove rinvenuti - la qualificazione delle condotte in termini di unicità del disegno criminoso.

Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali - da parte del soggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolosità sociale che giustifica il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (*ex multis* Sez. I n. 40123 del 22.10.2010, rv 248862) .

Ciò perché la ricaduta nel reato e l'abitudine a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettuale (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato.

La ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi è - per natura - indiziaria, atteso che trattandosi di accertamento relativo ad atteggiamento psicologico lo stesso può alimentarsi esclusivamente dall'apprezzamento di nessi esteriori - tra le diverse condotte poste in essere-, che non siano però espressivi di una indefinita adesione ad un sistema di vita.

3.2 Va riaffermato dunque che la unicità di disegno criminoso, richiesta dall'art. 81 c.p., comma 2, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in essere determinati reati.

217  
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Al contempo la nozione di continuazione neppure può ridursi all'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché siffatta definizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno" porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.

Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile *programmazione e deliberazione iniziale* di una pluralità di condotte in vista di un unico fine.

La programmazione può essere perciò *ab origine* anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di 'adattamento' alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico (in tal senso Sez. I n. 12905 del 17.3.2010, rv 246838).

Tali principi sono stati di recente ribaditi, con specifico riferimento ai contenuti della valutazione da compiersi in sede esecutiva, da Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017, rv 270074, che si è espressa nel modo che segue: il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una *approfondita verifica* della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea.

3.3 Nel caso in esame la valutazione operata dalla Corte di Appello appare rispondente a tali considerazioni in diritto e non appare inficiata da evidenti vizi logici, dato che il legame finalistico è stato, con coerenza logica, riconosciuto solo nelle situazioni in cui il programma criminoso non era generico ma selezionato sin dall'origine su taluni obiettivi; in tal senso, il ragionamento espresso in sede di merito appare il logico dispiegarsi di valutazioni in fatto, non sindacabili nella presente sede di legittimità.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

1207



**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 25 ottobre 2018


Il Consigliere estensore

Raffaello Magi



Il Presidente

Francesco Maria Silvio Bonito



---